

La modulazione dell'assegno di mantenimento: decorrenze differenziate

di GIULIA OREFICE

La Suprema Corte riforma quanto deciso nel merito in relazione alla quantificazione dell'assegno di mantenimento a seguito di separazione personale dei coniugi. In particolare, era stato posto a carico del marito un assegno pari ad euro 1.500,00, oltre rivalutazione in base agli indici ISTAT, con decorrenza dal novembre 2013, mentre per il periodo antecedente (nello specifico, quello compreso tra novembre 2012 e ottobre 2013) era stata mantenuta la corresponsione dell'assegno maggiorato pari ad euro 2.200,00.

La questione controversa verteva sulla legittimità o meno della differenziazione dell'assegno, in quanto lo squilibrio economico tra le parti era rimasto sostanzialmente inalterato per tutto il periodo decorrente dalla domanda di separazione.

Il giudice di appello, invero, esaminando le posizioni reddituali e patrimoniali di entrambi i coniugi e verificando che la posizione della moglie (docente precaria con oneri abitativi rilevanti rispetto al reddito percepito) risultava deteriore paragonata a quella del marito, aveva ritenuto equa la corresponsione di un assegno pari ad euro 1.500,00.

Si trattava, allora di stabilire se fosse fondata o meno la quantificazione dell'assegno per il periodo compreso tra novembre 2012 e ottobre 2013.

La Suprema Corte, basandosi sull'accertamento istruttorio compiuto nel giudizio di merito, ha statuito l'infondatezza della maggiorazione dell'assegno per il suddetto periodo, in quanto le posizioni reddituali dei coniugi erano rimaste sostanzialmente inalterate per l'intera durata di decorrenza dell'assegno medesimo.

La questione, dunque, sebbene la Suprema Corte non abbia confermato la graduazione dell'assegno di mantenimento con due diverse decorrenze, rileva sotto il profilo del principio di diritto deliberato.

Invero, la corresponsione dell'assegno di mantenimento nella separazione personale decorre di regola dal momento della domanda, indipendentemente poi dai tempi del relativo giudizio. Infatti, ribadisce la Suprema Corte, un diritto non può essere pregiudicato dai tempi necessari per farlo valere in via processuale.

Si tratta chiaramente di un principio che concerne la sola verifica della spettanza del diritto all'assegno. Il *quantum debeatur*, invece, dovrà essere corrisposto tenendo in considerazione l'evoluzione delle posizioni economiche e reddituali delle parti, di talché in linea di principio è possibile prevederne una sua graduazione a decorrenze differenziate.

Dunque, conclude la Suprema Corte, l'effettiva e motivata verifica di un cambiamento delle posizioni economiche dei coniugi nel corso del giudizio può dar luogo alla determinazione di importi diversificati

dell'assegno, stabilendo decorrenze differenziate dei medesimi, a seconda delle modificazioni intervenute nel periodo compreso tra la domanda e la data di decisione del relativo giudizio.

Il perno intorno cui ruota una tale modulazione dell'assegno è la motivazione che il giudice renderà nella decisione in ragione degli effettivi cambiamenti intercorsi nelle posizioni economiche e reddituali dei coniugi medesimi.